

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972 , n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Vigente al : 4-3-2022

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TABELLA A (*)

PARTE I (**)

PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI

- 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01);
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 010.2 - 01.03 - 01.04);
- 3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
- 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi, destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06);
- 5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);
- 6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
- 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;
- 8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da

allevamento;

9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati (v. d. 04.01);

10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);

12) miele naturale (v.d. 04.06);

13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);

14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);

15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);

15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita' standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);

18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);

22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. ex 12.08);

26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di

insetticidi antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);

28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);

29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

32) alghe (v.d. ex 14.05);

33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);

34) cera d'api greggia (v.d. ex 15:15);

35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);

37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);

38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);

39) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);

40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);

41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);

44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);

46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);

48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);

49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);

50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);

51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);

52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.03);

53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);

54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);

55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).

(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.

PARTE II

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUTA DEL 2%(53)

1) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 12 LUGLIO 1991, N. 202](#);

2) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 12 LUGLIO 1991, N. 202](#);

3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 ex 07.03 - ex 07.04);

6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07;(77)

10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);

11) frumento, granturco e segala, spezzati; riso, orzo, avena ed altri cereali minori, spezzati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);

12) semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

12-bis) NUMERO ABROGATO DALLA [L. 7 LUGLIO 2016, N. 122](#);

13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);

(15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della [legge 4 luglio 1967, n. 580](#), senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

(90)

16) pomodori pelati e conserve di pomodori (v.d. ex 20.02);

17) crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; (90)(170)(177)

19) fertilizzanti di cui alla [legge 19 ottobre 1984, n. 748](#); organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura; (90)

20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella;(62)

21) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche' non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#). In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si

applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; (65)

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'[articolo 9, comma 3, lettere c\) ed e\), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#);

22) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

23) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'[articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408](#), e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;(69)

25) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133](#);

26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;(69)

27) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

28) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 19 LUGLIO 1993, N. 243](#); (*) (65)

29) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 19 LUGLIO 1993, N. 243](#); (*) (65)

30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità' (v.d. 90.19);

31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'[articolo 53, comma 1, lettere b\), c\) ed f\), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con

motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'[articolo 54, comma 1, lettere a\), c\) ed f\), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; (114)

32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;

34) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; (90)

36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata (**); prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'[art. 19, lettere b\) e c\), della legge 14 aprile 1975, n. 103](#);(49)(77)

37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;(114)

38) NUMERO ABROGATO DAL [D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 3 AGOSTO 2013, N. 90](#);(164)(166)

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'[articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408](#), e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero

21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);(69)

40) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

41) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

41-bis LA [L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208](#) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO;(177)

41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti. (90)

(58)

(*) NOTA SOPPRESSA DAL [D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 19 LUGLIO 1993, N. 243](#).

(*) NOTA SOPPRESSA DAL [D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 19 LUGLIO 1993, N. 243](#).

(**) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24.

I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli [articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246](#), convertito nella [legge 4 giugno 1938, n. 880](#), e successive modi Reazioni.

Parte II-bis

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUTA DEL 5 PER CENTO

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi;(177)

1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07);

1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. (182)

1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe

infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo; (207)

1-quater) tartufi freschi o refrigerati.

1-quinques) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali. (199)

PARTE III (194)

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUTA DEL 9%

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04); (90)

3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06); (90)

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);

6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia,

secche o affumicate; api e bachi da seta (v.d. ex 01.06 - ex 02.04 - ex 02.06);(143)

8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);

9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);

10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); (90)

10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03); (90)

11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01); (90)

12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);

13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);

16) miele naturale (v.d. 04.06);

17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinare, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);

19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);

20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04);

20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare

temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;

21) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 - 07.06);(180)

22) uva da vino (v.d. ex 08.04);

23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);

25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); (90)

26) orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03 - ex 10.04 - ex 10.07);(69)

27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);

28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, schiacciati o in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);

29) riso, orzo, avena, altri cereali minori, spezzati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);

30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);

31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);

32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);

34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);

36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

38-bis) NUMERO ABROGATO DALLA [L. 7 LUGLIO 2016, N. 122](#);

39) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 12 LUGLIO 1991, N. 202](#);

40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non

nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);

41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);

44) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 12 LUGLIO 1991, N. 202](#);

45) alghe (v.d. ex 14.05);

46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01); (90)

47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);

48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);

51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);

53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

54) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01); (90)

56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);

57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03); (90)

58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testascei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);

59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01); (90)

60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e

melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);

61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);

62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simile) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);

65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);

66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);

67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'', ''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05); (90)

68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);

69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);

70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);(180)

71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);

72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);

73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);

75) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè' e loro estratti; estratti o essenze di caffè', di tè', di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);

77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);

78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05); (90)

79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);

80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d.

ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; (207)

81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);

82) birra (v.d. 22.03);

83) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

84) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);

86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);

88) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04); (90)

89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);

91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);

92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);

94) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

95) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

96) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

97) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01);

99) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 12 LUGLIO 1991, N. 202](#);

100) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 12 LUGLIO 1991, N. 202](#);

101) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151](#), CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 12 LUGLIO 1991, N. 202](#);

102) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 12 LUGLIO 1991, N. 202](#);

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'[articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#); gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;(136)

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolifici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

105) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

108) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

109) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

110) prodotti fitosanitari;

111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; (114) (194) (207)

((114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis));

115) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

116) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

117) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 12 LUGLIO 1991, N. 202](#);

118) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari;(141)

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'[articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217](#), e successive modificazioni nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; (90)(164)(166)

122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412](#), e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;

123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; (106)

123-bis) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 4 AGOSTO 2006, N. 248](#);

123-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 28 GENNAIO 2009, N. 2](#);

123-quater) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87](#),

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 9 AGOSTO 2018, N. 96](#);

124) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133](#);

125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

126) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#);

127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla [legge 23 giugno 1927, n. 1110](#), e al [regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696](#), convertito nella [legge 5 gennaio 1939, n. 8](#).

127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; (142)

127-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 4 AGOSTO 2006, N. 248](#);

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'[articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847](#), integrato dall'[articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#); linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'[articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659](#), assimilati ai fabbricati di cui all'[articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408](#), e successive modificazioni;(69)

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-octies) NUMERO ABROGATO DALLA [L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217](#);

127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; (90)(182)

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;

127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al [decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969](#) anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci da cooperative

edilizie e loro consorzi, ancorche' non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'[articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408](#), e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; (65)(69)

127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'[articolo 31, primo comma, lettera b\), della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), agli edifici di edilizia residenziale pubblica;

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;(69)

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;(69)

127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;(69)

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'[articolo 6, comma 1, lettere d\), l\) e m\), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione; (90)

127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al [decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](#), ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari. (90)

127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere c\), d\) ed f\), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008](#);

127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti

indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. (162)(166)

(58) (201)

Visto, il Ministro delle finanze

VISENTINI

AGGIORNAMENTO (10)

Il [D.L. 18 marzo 1976, n. 46](#), convertito con modificazioni dalla [L.10 maggio 1976, n. 249](#), ha disposto:

- (con l'art. 30, comma 3) che "Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, nonche' per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento";

- (con l'art. 30, comma 5) che "L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, nonche' per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'[articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821](#), e' elevata al nove per cento";

- (con l'art. 36, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977.

AGGIORNAMENTO (22)

La [L. 5 gennaio 1979, n. 1](#) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica decorre a partire dal 1 gennaio 1979.

AGGIORNAMENTO (23)

Il [D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le presente modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate [...] al n. 6) della parte terza della tabella A [...] si applicano dal 1 gennaio 1973".

AGGIORNAMENTO (30)

Il [D.L. 31 ottobre 1980, n. 693](#), convertito con modificazioni dalla [L. 22 dicembre 1980, n. 891](#), ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche indicate al n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del due per cento".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, nonche' per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella A , parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quindici per cento".

AGGIORNAMENTO (31)

La [L. 22 dicembre 1980, n. 889](#) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

AGGIORNAMENTO (46)

Il [D.L. 30 dicembre 1985, n. 791](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 febbraio 1986, n. 46](#), ha disposto (con l'art. 5, comma 1-ter) che le presenti modifche si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui ai suindicati numeri.

AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 14 marzo 1988, n. 70](#), convertito con modificazioni dalla [L. 13 maggio 1988, n. 154](#), ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1) che "La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile;

- (con l'art. 5, comma 2) che "Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), devono intendersi comprese

le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa";

- (con l'art. 5, comma 2-bis) che "Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le parole: 'case rurali di cui all'[articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597](#)' devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo 39."

AGGIORNAMENTO (53)

Il [D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 aprile 1989, n. 154](#), ha disposto:

- (con l'art. 34, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento e' sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989";

- (con l'art. 34, comma 8) che la modifica all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento, non si applica alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato;

-(con l'art. 38, comma 2) che le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti i giornali, i libri ed i periodici hanno effetto dal 1° gennaio 1990;

- (con l'art. 38, comma 2-bis) che le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1° agosto 1989.

AGGIORNAMENTO (55)

Il [D.L. 29 maggio 1989, n. 202](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 luglio 1989, n. 263](#), nel modificare l'[art. 38, comma 2-bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 aprile 1989, n. 154](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal [comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](#), e' differito al 1° gennaio 1990".

AGGIORNAMENTO (58)

Il [D.L. 7 marzo 1991, n. 68](#), convertito dalla [L. 29 aprile 1991, n. 139](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la presente modifica, relativamente alle cessioni di gas metano, si applica a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

AGGIORNAMENTO (62)

La [L. 30 dicembre 1991, n. 413](#), ha disposto (con l'art. 75, comma 6) che "Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 12 per cento. Non si fa luogo ne' a rimborsi ne' a' a rettifiche per le cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data".

AGGIORNAMENTO (65)

Il [D.L. 22 maggio 1993, n. 155](#), convertito con modificazioni dalla [L. 19 luglio 1993, n. 243](#), ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che le presenti modifiche non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

AGGIORNAMENTO (69)

Il [D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 1994, n. 133](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e' stabilita nella misura del 4 per cento".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 8) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (75)

Il [D.L. 30 settembre 1994, n. 564](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 novembre 1994, n. 656](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 10) che "Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli

articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994".

AGGIORNAMENTO (77)

Il [D.L. 2 ottobre 1995, n. 415](#), convertito con modificazioni dalla [L. 29 novembre 1995, n. 507](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che le modifiche di cui ai numeri 9) e 31), parte seconda, della presente Tabella si applicano dal 24 marzo 1995, quelle di cui al numero 36), parte seconda, si applicano dal 1 gennaio 1996 ed infine quelle di cui alla parte terza si applicano dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (89)

Il [D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#) ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che le modifiche di cui ai numeri 18) e 35), parte seconda, della presente tabella si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

AGGIORNAMENTO (90)

Il [D.L. 29 settembre 1997, n. 328](#), convertito con modificazioni dalla [L. 29 novembre 1997, n. 410](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1997.

AGGIORNAMENTO (106)

Il [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60](#) ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2000.

AGGIORNAMENTO (114)

La [L. 21 novembre 2000, n. 342](#) ha disposto:

- (con l'art. 43, comma 1) che "Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#), e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta";
- (con l'art. 49, comma 2) che la modifica di cui al numero 114), parte III, della presente Tabella A, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- (con l'art. 50, comma 5) che la modifica di cui al numero 31), parte II, della presente Tabella A, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (131)

La [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#) ha disposto (con l'art. 1, comma

467) che "Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), sono ricomprese, a decorrere dal 1 gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'[articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#). Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma".

AGGIORNAMENTO (136)

La [L. 23 dicembre 2005, n. 266](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 42) che l'efficacia della presente modifica e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.

AGGIORNAMENTO (141)

La [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 300) che "Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#)".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 331) che "Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), di optare per la previsione di cui all'[articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#)".

AGGIORNAMENTO (142)

Il [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2008.

AGGIORNAMENTO (143)

La [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 261, lettera f)) che "nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: "non" e' soppressa".

AGGIORNAMENTO (162)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 490) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

AGGIORNAMENTO (164)

Il [D.L. 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito con modificazioni dalla [L. 3 agosto 2013, n. 90](#), ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2014.

AGGIORNAMENTO (166)

Il [D.L. 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito con modificazioni dalla [L. 3 agosto 2013, n. 90](#) come modificato dalla [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2".

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificata dalla [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 488) che "In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla [direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis](#)) della tabella A, parte II, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#)".

AGGIORNAMENTO (170)

La [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 667) che "Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".

AGGIORNAMENTO (177)

La [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 963) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), come modificata dalla [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 667) che "Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".

AGGIORNAMENTO (180)

La [L. 7 luglio 2016, n. 122](#) ha disposto (con l'art. 29, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (182)

La [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (194)

La [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e' ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del [regolamento \(CEE\) n. 2658/87 del Consiglio](#) relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune".

AGGIORNAMENTO (199)

Il [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito con modificazioni dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), ha disposto (con l'art. 32-ter, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni

effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020".

AGGIORNAMENTO (201)

La [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), come modificata dalla [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e' ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA e' ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed e' incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi".

AGGIORNAMENTO (207)

La [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 40) che "La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 453) che "In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020](#) al 31 dicembre 2022".

La [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), nel modificare l'[art. 124, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 452) che "In deroga all'[articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla [direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento \(UE\) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017](#), e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), fino al 31 dicembre 2022".